

LA RAPPRESENTANZA POLITICA MUSULMANA IN ITALIA E NEL REGNO UNITO: DIFFERENZE A CONFRONTO

INTRODUZIONE

CAPITOLO PRIMO

La rappresentanza politica degli immigrati in Italia ed in Inghilterra

- 1.1. La rappresentanza politica degli immigrati: considerazioni di carattere generale
- 1.2. Rappresentanza politica, diritto di voto ed integrazione degli immigrati in Italia
- 1.3. Partecipazione e rappresentanza dell'emigrazione in Gran Bretagna

CAPITOLO SECONDO

La rappresentanza politica musulmana in Italia

- 1.1. Cooperativismo, integrazione, associazionismo civile: i deversi volti della partecipazione degli stranieri alla vita politica e sociale italiana
- 1.2 Rappresentanza e partecipazione politica dei musulmani in Italia: l'Unione delle comunità e organizzazioni islamiche in Italia
- 1.3. Il ruolo dei Fratelli Musulmani e la loro influenza all'interno dell'associazionismo islamico nelle diverse città italiane
- 1.4. Il problema della rappresentanza politica in Italia

CAPITOLO TERZO

La rappresentanza politica musulmana in Inghilterra

- 3.1. L'islam politico in Inghilterra: la rappresentazione parlamentare dei musulmani britannici

3.2. La presenza e il ruolo dei Fratelli Musulmani in Inghilterra

3.3. Parlamentari e rappresentanti locali: l'influenza della rappresentanza musulmana nella dinamica politica ed economica inglese

CAPITOLO QUARTO

Nuovi orizzonti culturali e politici

1. Ostracismo, razzismo e islamofobia: la percezione del diverso e il senso comune
2. La componente islamica nel più vasto contesto europeo
3. Scenari futuri e limiti attuali

CAPITOLO PRIMO

La rappresentanza politica degli immigrati in Italia ed in Inghilterra

1.1. La rappresentanza politica degli immigrati: considerazioni di carattere generale

Senza pretendere di passare in secondo piano le legittime cautele di sicurezza nazionale che ogni stato deve far valere¹, è ormai tale l'incidenza dei nuovi massivi flussi migratori da risultare inapplicabile, e meramente teorico, il modello dello stato nazione. In considerazione di ciò, ogni paese europeo disciplina, o non disciplina affatto (avendo potuto declinare in autonomia le direttive comunitarie) l'opportunità di riconoscere il diritto di voto ai cittadini stranieri extracomunitari residenti. Il quadro complessivo è pertanto disomogeneo, con paesi che già da tempo ne riconoscono il diritto di voto (su tutti il Regno Unito) e paesi, come l'Italia, fanalini di coda in questa speciale classifica che non disciplinano affatto la materia, anche per le implicazioni di un contorto sistema giuridico istituzionale che non istituisce alcun elettorato (attivo o passivo) per gli stranieri non comunitari. Paradossale immaginare che a mettere in atto politiche refrattarie ad aperture giuridiche verso il diritto di voto agli extracomunitari siano proprio i paesi europei, con l'Unione nata proprio per dar vita ad un modello istituzionale che segni il tramonto dello stato westfaliano tradizionale²: laddove occorre costruire società segnate dalla convivenza di persone provenienti da più paesi, culture e religioni, s'impone una riformulazione concettuale per l'idea stessa di cittadinanza e per i diritti e doveri che ne derivano. Per la prima volta nell'UE, infatti, il concetto di cittadinanza si scinderebbe da quello di nazionalità per riferirsi ad un organismo sovranazionale, in linea con le moderne esigenze di comunità globali, multietniche e pluri religiose³. Eppure, la stessa Unione sembra non avere idee del tutto chiare in

1 S. ARDOVINO, *La partecipazione politica degli stranieri. Riflessioni tra Italia ed Europa*, consultato in www.governareper.it

2 La Pace di Westfalia (1648) mise fine in Europa alla guerra dei Trent'anni sancendo di fatto la nascita della moderna diplomazia internazionale, fondata sul reciproco riconoscimento degli Stati, dei diritti assoluti di quest'ultimi entro i propri confini, senza ammettere nessuna ingerenza sovranazionale.

3 E. TRIGGIANI, *Cittadinanza dell'Unione e integrazione attraverso i diritti*, in L. MOCCIA (A cura di) *Diritti fondamentali e cittadinanza dell'Unione Europea*, Milano, 2010, 138

materia. Se da un lato, infatti, la “cittadinanza”, per i soggetti coinvolti, deve intendersi come un insieme di diritti stratificati su più livelli, dall’ambito locale a quello transnazionale, con la comune identità culturale ed etnica destinata a perdere sempre più importanza⁴, è pur sempre vero che un cittadino europeo acquisisce tale qualifica in funzione del suo essere cittadino di uno stato membro dell’Unione. In altri termini, godere dei diritti di cittadinanza di uno stato membro è condizione necessaria per vedersi attribuita la qualifica di cittadino europeo: la cittadinanza europea ad oggi presuppone senza prevaricarla quella nazionale⁵. Eppure la democrazia come sistema politico e civile si regge sul riconoscimento del diritto di cittadinanza e sulla concessione dell’esercizio delle libertà politiche. Ne segue che è antidemocratico negare tali diritti ad una considerevole popolazione residente, economicamente produttiva e contributiva⁶. La cittadinanza *non* include tutti coloro che fanno parte della comunità e di fronte a massicci fenomeni migratori e stanziali diventa uno strumento di discriminazione, laddove la *democrazia* non dovrebbe negare i diritti politici ad individui che in un determinato paese vi si trasferiscono con l’intenzione di restarvi per il resto della vita⁷. un moderno criterio di inclusione, valido anche per l’attribuzione dei diritti politici, dovrebbe poter essere quella

4 La definizione di cittadinanza europea metterebbe fine alla corrispondenza tra cittadinanza e nazionalità; i diritti tradizionalmente accordati per appartenenza nazionale, sarebbero concessi in ragione della residenza. È stato il Forum Europeo di Parigi che ha rilanciato il tema dell’attribuzione della cittadinanza in base alla residenza, idea che, se avesse successo e fosse ratificata da tutti gli stati membri, avrebbe delle implicazioni rivoluzionarie, con uno *status* giuridico innovativo capace di dare impulso alla nascita di una nuova Europa, vera società pluralistica federale. Cfr. P. ORIOL, *For European Citizenship to Residents*, “The Federalist Debate”, XVII, luglio 2004, n. 2, 12-14

5P. KIIVER, *The Treaty of Lisbon: The National Parliaments and the Principle of Subsidiarity*, in *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, Vol. 15, 2008, pp. 77

6 L. FERRAJOLI, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, Bari, 2007, vol. 2, 105

7 V. ONIDA, *Lo statuto costituzionale del non cittadino*, Consultato in www.associazionedeicostituzionalisti.it

della residenza, pur se soddisfacente determinate sub condizioni⁸. Se cittadini europei si diventa in quanto cittadini di uno Stato membro, nella costruzione politica europea non può prevedersi *de jure* il riconoscimento dello status di “cittadino europeo”⁹ per immigrati extraeuropei, pur se da tempo residenti. I singoli Stati membri, per effetto di normative tutte sovrane e indipendenti, contribuiscono ad alimentare confusione e disparità di trattamento tra comunitari e non comunitari, quindi tra extracomunitari residenti in diversi paesi. Quasi come a voler proporre una misura correttiva, l’ordinamento comunitario ha previsto con la direttiva 94/80/CE la possibile attribuzione del diritto di voto nelle elezioni comunali anche a chi “pur non essendone cittadino possiede, tuttavia, i requisiti cui la legislazione dello Stato membro di residenza subordina il diritto di voto e di eleggibilità dei propri cittadini”, con cui si qualificerebbe una sorta di pseudo cittadinanza, esercitabile negli enti locali, ma ciò senza alcuna tassatività e in subordinazione alla specifica legislazioni statale che resta sovrana in materia.

Le scienze umane convergono congiuntamente allo scopo di fornire una comprensione profonda e sfaccettata della problematicità dell’istituto della cittadinanza¹⁰ che si struttura anche in una prospettiva soggettiva; è ben noto che il concetto di cittadinanza non si esaurisce in una dimensione meramente giuridica ma si articola e sostanzia in implicazioni pratiche di natura culturale e socioeconomica che, insieme al set di diritti e doveri connessi, alimentano nel cittadino il senso d’appartenenza comunitaria, dato ancora più sensibile quando relazionato alla tutela dei diritti delle minoranze e alle misure straordinarie finalizzate a

8 A. ALGOSTINO, *L’ambigua universalità dei diritti. Diritti occidentali o diritti della persona umana?* Napoli, 2005, 205

9 La cittadinanza europea non ha nessuna autonomia giuridica sostanziale. Se il Trattato di Maastricht afferma che “è cittadino dell’Unione ogni persona che ha la nazionalità di uno degli stati membri”, il Trattato di Amsterdam precisa come “la cittadinanza dell’Unione completa la cittadinanza nazionale ma non la sostituisce”. La cittadinanza europea si sovrappone alla cittadinanza nazionale e l’UE non dispone di alcuna competenza per la concessione della cittadinanza europea. Se in teoria il dibattito politico sul tema considera inaccettabile l’esclusione dei residenti di lunga durata ai benefici della cittadinanza, è singolare che sia l’appartenenza nazionale il prerequisito per ottenerla. La sola residenza è condizione necessaria ma non sufficiente.

10 S. BARTOLE, *La cittadinanza e l’identità europea*, in *Quaderni Costituzionali*, Bologna, 2000, 40

favorirne l'integrazione nel tessuto sociale¹¹. Non a caso, è la dimensione soggettiva quella maggiormente avvertita nell'ambito territoriale, in quanto riconducibile alle implicazioni di vita attiva sul territorio¹².

Possono, come visto, coesistere in capo allo stesso individuo cittadinanza europea, nazionale e quindi locale. Questo terzo livello di cittadinanza, il cui riconoscimento appare quantomeno dovuto in ragione di un principio di giustizia sostanziale, è stato riconosciuto con la "Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica locale" del 1992, con cui l'UE riconosce il diritto all'elettorato attivo e passivo di ogni residente straniero, purché residente da almeno cinque anni. La norma è certamente progressista, anche se non cancella (anzi, la ribadisce) la preminenza che si riconosce, in termini d'importanza, al voto di un cittadino comunitario residente in altro stato dell'Unione, per il quale non sono previsti vincoli da soggiorno minimo. In effetti, l'UE non può esercitare nessuna forma di controllo sulla realtà locale, tanto diversa e peculiare in ogni paese, per limiti di competenza giurisdizionale, con la conseguenza che tutti gli Stati fanno prevalere esigenze di tipo centralistico¹³. Ne segue che, non solo la Convenzione del 1992 non è stata ratificata da tutti i paesi membri¹⁴, ma non si è mai approntato in termini chiari e risolutivi la questione della regolamentazione del diritto di voto degli immigrati¹⁵.

Lo *status* giuridico da conferirsi ai quasi 20 milioni di extracomunitari che risiedono e lavorano stabilmente nell'UE costituisce per la stessa un serio problema di assetto democratico ed è uno dei punti su cui si ingolfa il dialogo politico nel tentativo di stilare la bozza della Carta Costituzionale dell'Unione, in

11 S. GAMBINO, *Cittadinanza e diritti sociali fra neoregionalismo e integrazione comunitaria*, in *Quaderni Costituzionali*, 2003, n. 1, 74

12 L. ZANFRINI, *Sociologia delle migrazioni*, Roma - Bari, 2007, 15

13 M. FIORAVANTI, *Un ibrido fra Trattato e Costituzione*, in E. PACIOTTI (A cura di), *La Costituzione Europea. Luci e Ombre*, Roma, 2003, 20-21

14 G. ZINCONE e S. ARDOVINO, *I diritti elettorali dei migranti nello spazio politico e giuridico europeo*, in *Le istituzioni del Federalismo*, 2004, n. 5, 743

15 S. GAMBINO, *Diritti fondamentali e Unione Europea. Una prospettiva costituzional-comparatistica*, Milano, 2009, 47

²⁰quanto la compiuta definizione giuridica della cittadinanza europea, finirebbe con l'escludere tutti gli immigrati stranieri non comunitari. Certo la storia dell'UE impone di riquilibrare la cittadinanza in un processo di deframmentazione del modello unitario nelle diverse componenti d'identità collettiva, appartenenza, partecipazione politica, inclusione sociale, ma non risolve il problematico legame tra nazionalità e partecipazione politica, che per i cittadini extra UE diventa un fattore escludente e non includente¹⁶. Ed ecco che: "Se la costruzione dello Stato-nazione ha determinato il conferimento dei diritti civili, politici e sociali ai soli cittadini nazionali, escludendo invece i non nazionali, la costruzione in corso di una cittadinanza europea rischia di riprodurre nuove forme di esclusione per tutti quei residenti che, pur vivendo stanzialmente nell'Unione Europea, non siano in possesso della cittadinanza di uno dei paesi membri"¹⁷. Eppure i flussi migratori costituiscono (e in parte hanno storicamente sempre costituito) una componente necessaria per il normale sviluppo demografico e socioeconomico dei paesi UE. Basti pensare che intere regioni produttive europee, anche nei settori chiave, restano attive solo grazie all'apporto della forza lavoro extracomunitaria¹⁸. L'inclusione degli immigrati ai diritti della cittadinanza assume una valenza strategica di coesione sociale¹⁹. Concedere il diritto di voto agli stranieri non comunitari sarebbe importante anche sul piano della sicurezza pubblica, per attendersi una piena lealtà nei confronti delle istituzioni europee, condizione indispensabile per la sicurezza e la convivenza civile, per l'affermarsi di un modello

16 G. BASCHERINI, *Immigrazione e diritti fondamentali. L'esperienza italiana tra storia costituzionale e prospettive europee*, Napoli, 2007, 158

17 G. PEREGO, *Immigrati: partecipazione, voto, cittadinanza*, in AA. VV. *Immigrati e partecipazione. Dalle consulte e dai consiglieri aggiunti al diritto di voto*, Roma, 2005, 8

18 G. BERNARDI, *Identità diverse e cittadinanza organizzativa*, in *Quaderni di Management*, 2005, n. 16, p. 20-22

19 E. TRIGGIANI, *La cittadinanza europea per l'"utopia" sovranazionale*, in *Studi per l'integrazione europea*, Roma, 2006, 442

sociale europeo capace di tutelare la democrazia partecipativa, la vera uguaglianza, il libero associazionismo²⁰. Ad oggi, non può bastare riconoscere la partecipazione politica agli stranieri esclusivamente all'interno di organi sussidiari consultivi, locali o nazionali, peraltro non trasversalmente presenti in tutti gli stati membri e non con le medesime funzioni, in quanto modesta e troppo limitata apertura nei confronti di una massa critica di popolazione, la cui soddisfazione dei diritti elementari, dovrebbe stare enormemente a cuore degli organi dirigenziali comunitari per la salvaguardia degli assetti della stessa Europa.

1.2. Rappresentanza politica, diritto di voto ed integrazione degli immigrati in Italia

Pur se con qualche forma di limitazione, il diritto di voto agli immigrati nelle elezioni locali è riconosciuto in circa la metà degli Stati membri dell'UE. In dettaglio, ad alcune categorie di stranieri residenti in 17 paesi è consentito partecipare alle elezioni locali (Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria), in otto (Danimarca, Ungheria, Norvegia, Portogallo, Slovacchia, Svezia, Svizzera, Regno Unito) gli immigrati votano anche nelle elezioni regionali e nazionali. Sono poi cinque (sui 17) i paesi che non riconoscono agli immigrati il diritto d'elettorato passivo per le elezioni locali (Belgio, Estonia, Ungheria, Lussemburgo, Slovenia). Francia, Italia e Germania, i paesi con il più alto tasso d'immigrazione, non figurano in alcun elenco di questi paesi²¹; il dato è certo preoccupante, in quanto con "un'esclusione forte dalla comunità, e di conseguenza un venir meno di quelle condizioni che sono indispensabili per una buona vita"²², non si garantisce a cittadini extraeuropei il diritto contrariamente garantito a tutti gli altri residenti, di essere coinvolti attivamente nell'esercizio dell'attività politica. Il caso italiano è di gran lunga quello più ambiguo. Nel nostro paese, una normativa incapace di soddisfare, per vizi di forma originali, le istanze di partecipazione alle varie forme della vita politica, abbandona a se stessa la

20 G. CAMPESI, *La detenzione amministrativa degli stranieri. Storia, diritto, politica*. Roma, 2013, 140

21 K. GROENENDIJK, *Legal concepts of integration in EU migration law*, in *European Journal of Migration and Law*, vol. 6, n. 2, 111-20

22 G. ZINCONE (a cura di), *Primo rapporto sull'integrazione degli immigrati in Italia*, Bologna, 2000, 355.

massa critica di popolazione straniera, pur essendo l'immigrazione un fenomeno costantemente in crescita²³; la nostra dottrina giuridica non si accorda su quale fonte debba ammettere e disciplinare, il diritto di voto degli stranieri nel nostro ordinamento.

La posizione assunta dal Consiglio di Stato (che si ispira al dettato dell'art. 117 Cost.), per il quale sarebbe sufficiente un provvedimento di legislatura ordinaria, non è ritenuta risolutiva, in quanto sarebbe comunque necessario ricorrere alla revisione costituzionale. È noto che l'art. 48 Cost. prefiguri uno scenario per effetto del quale si riconosca il diritto di voto in virtù della cittadinanza. Una parte della dottrina ha ritenuto possibile interpretare l'art. 48 in modo "leggero", come se esso si limitasse a definire una soglia minima di requisiti (come dire, sono ammessi al voto almeno i cittadini). Ma è un'interpretazione forzata, alla luce del fatto di come la Corte costituzionale abbia esteso agli stranieri, in forza dell'art. 2 Cost., solo quei diritti inviolabili sanciti dagli artt. 13 e segg.; non avvertito e riconosciuto come inviolabile²⁴, quello di voto resta un diritto disciplinato dall'art. 48 Cost. nella sua interpretazione rigida²⁵; per quanto debba riconoscersi superato sotto il profilo storico e culturale delle società multietniche, si precludere a qualsiasi legge di rango non costituzionale la disciplina dell'oggetto in questione²⁶.

23 Cfr. *Dossier Statistico Immigrazione 2014*, consultato in <http://www.dossierimmigrazione.it/>

24 In altri termini, i diritti politici sono diritti della persona umana (da tutelare universalmente) ma sono diritti del cittadino. Cfr. A. ALGOSTINO, *Il ritorno dei meteci: migranti e diritti di voto*, in S. GAMBINO – G. D'IGNAZIO (A cura di), *Immigrazione e diritti fondamentali. Fra Costituzioni nazionali, Unione Europea e diritto internazionale*, Atti del Convegno internazionale su "Immigrazione e diritti fondamentali fra Costituzioni nazionali, Unione europea e diritto internazionale", Milano, 2010, 430

25 T. E. FROSINI, *Gli stranieri tra diritto di voto e cittadinanza*, sul sito <http://www.forumcostituzionale.it>

26 Non a caso, i fautori della linea di apertura al voto degli extracomunitari regolarmente residenti da almeno cinque anni in Italia hanno depositato nelle Commissioni pertinenti di Camera e Senato nelle proposte di modifica di legge costituzionale (legge costituzionale anch'essa), una possibile postilla al testo dell'art. 48 Cost. di questo tenore: «il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni amministrative e nelle altre elezioni locali è riconosciuto anche ai cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia da oltre cinque anni...». Cfr. A. ALGOSTINO, *Il ritorno...*, cit., 458

L'art. 8, c. 5 del TUEL, richiamandosi ai principi della L. 203/1994 e del Dlgs 286/1998, ha garantito una qualche forma d'apertura alla partecipazione politica locale, attraverso un coinvolgimento associativo e opinionistico degli immigrati, con conseguente istituzione da parte di Province e Comuni di organi consultivi, i cui presidenti sono ammessi a partecipare alle riunioni consiliari²⁷. Dove previsto a Statuto, in alcune province e comuni si è anche ricorso all'istituzione del *consigliere aggiunto*, con il comune di Nonantola nella provincia modenese, primo ad avvalersi di due consiglieri nel 1994; ma dal momento che prive del diritto di voto e quindi di incidere, si è trattato di esperienze sostanzialmente limitative²⁸.

Nemmeno sul possibile riconoscimento all'esercizio del diritto di voto referendario locale, sembra esserci convergenza di vedute. Sembra infatti plausibile estendere agli extracomunitari il diritto per i soli referendum comunali consultivi e non anche per quelli abrogativi. Se così fosse, si consentirebbe loro di incidere su norme approvate da organi alla cui elezione non sono ammessi²⁹.

L'unico dato certo, in un mare di contraddizioni, è che si continua a relegare ai margini della vita politica soggetti che hanno un ruolo incidente nell'incremento dell'economia nazionale, con ricadute negative sul piano sociale; la partecipazione politica con finalità consultive, non risolve, semmai amplifica, i problemi legati alla scarsa rappresentatività, all'impossibilità di incidere sulle politiche di integrazione, alla difficile interazione con l'amministrazione referente e, soprattutto, al limitatissimo ambito d'intervento su tematiche inerenti l'immigrazione³⁰, di fatto il solo ambito per il quale si richiede il loro parere. È necessario

27 C. MANTOVAN, *Immigrazione e cittadinanza. Auto-organizzazione e partecipazione dei migranti in Italia*, Milano, 2007, 71.

28 F. ABBONDANTE – S. PRISCO, *La condizione giuridica degli immigrati e le politiche degli enti territoriali tra integrazione e rifiuto*, in M. SCUDIERO (A cura di), *Stabilità dell'esecutivo e democrazia rappresentativa*, Napoli, 2009, 750

29 M. LUCIANI, *Cittadini e stranieri come titolari dei diritti fondamentali. L'esperienza italiana*, in *Rivista critica di diritto privato*, 1992, 220

30 C. MANTOVAN, *Immigrazione e cittadinanza. Auto-organizzazione e partecipazione dei migranti in Italia*, cit., 73.

trovarsi un diverso compromesso, almeno a livello locale, per una più profonda integrazione politica degli extracomunitari nel circuito decisionale.

Che debba trattarsi di un compromesso è del resto evidente se si considerano le implicazioni per il raggiungimento della più opportuna forma di integrazione politica, ovvero, un'integrazione rispettosa delle differenze, in luogo di un'assimilazione più rigida o una affermazione di tipo comunitaristico³¹. Presupponendo una profonda apertura costituzionale, l'assimilazione rigida resta una soluzione utopica e, forse, anche strategicamente non percorribile, in quanto produrrebbe una naturale spinta degli stranieri extracomunitari a rappresentarsi su affinità etnico – religiose, e alla stessa risultante porterebbe anche per una soluzione di tipo comunitaristico³². Per evitare che si possano costituire caste chiuse, scarsamente integrate da ghettizzazione autoindotta, bisognerebbe indurre gli extracomunitari a muoversi nel solco della tradizione politica nazionale, alimentando azioni le cui finalità possano ricadere “a pioggia” su tutto il corpo elettorale, costituito da cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari. Una soluzione ambiziosa, che non può prescindere da incisivi strumenti di omogeneizzazione e coesione sociale, sin dall'arrivo in Italia³³. La necessità di procedere alla revisione costituzionale per estendere il suffragio è una strada sicuramente percorribile; il fatto che non si proceda evidenzia una non volontà politica, più che culturale.

1.3. Partecipazione e rappresentanza dell'emigrazione in Gran Bretagna

Il tipico pragmatismo inglese ha fatto sì che in Inghilterra si sia promossa l'autonomia dei particolarismi nazionali, riconoscendo e accettando l'alterità culturale degli stranieri, purché questi riconoscessero l'autorità del potere britannico³⁴. Una mentalità di matrice coloniale che, entro certi limiti,

31 D. ZOLO, *La strategia della cittadinanza*, in AA VV, *La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti*, Roma, 1994, 5

32 I. PONZO – G. ZINCONI, *Servizi uguali o diversi?* Roma, 2010, 120

33 G. ZINCONI (A cura di), *Immigrazione: segnali di integrazione. Sanità, scuola, casa*. Bologna, 2009, VI

34 U. MELOTTI, *L'immigrazione in Europa tra universalismo e differenza*, in G. DE FINIS – R. SCARTEZZINI (A cura di), *Universalità & Differenza. Cosmopolitismo e relativismo nelle relazioni fra identità sociali e culture*, Milano, 1996, 460

caratterizza ancora oggi il progetto politico della Gran Bretagna. Del resto, la storia delle isole britanniche è sin dalle origini medievali una storia d'immigrazione continua e, in virtù di un peculiare e glorioso passato imperiale, le politiche migratorie inglesi sono risultate sempre originali rispetto al contemporaneo quadro europeo. Come tutte le potenze europee, a partire dal XVI sec., anche l'Inghilterra ricorse allo sfruttamento schiavistico e alla tratta intercontinentale per far fiorire le colonie americane; ma la Gran Bretagna fu tra i primi paesi ad accogliere, già nel XVII sec., cospicui flussi di manodopera per le esigenze interne della madrepatria. La rivoluzione industriale, prima, e la fine del secondo conflitto mondiale, poi, determinarono nuove gravi carenze di manodopera e l'Inghilterra spalancò le porte a flussi di africani, polacchi, italiani, caraibici. Del resto, questa prassi fu anche la risposta necessaria per fronteggiare la crisi politica ed economica vissuta dai paesi del Commonwealth, con gli immigrati che vi approdavano in massa alla ricerca di un luogo dove rifugiarsi, formando intere comunità³⁵.

Il successivo *Nationality Act* del 1948³⁶, base della legislazione in materia di nazionalità, ebbe una portata rivoluzionaria, in quanto concedeva a tutti gli stranieri facenti parte del Commonwealth di entrare nel paese liberamente come cittadini britannici con, implicazione tutt'altro che secondaria, pieno riconoscimento di diritti politici. Pertanto, sin dal 1948, in Gran Bretagna tanto gli irlandesi, quanto i cittadini del Commonwealth possono prendere parte in forma attiva e passiva, alle tornate elettorali di ogni ordine e grado. Diverso però il discorso legato all'integrazione sociale; immigrati affluiti in maniera costante e sistematica hanno naturalmente dato vita a comunità etniche a sé stanti con il conseguenziale problema dell'inserimento e dell'integrazione nella comunità locale.

Del resto, in ragione del citato pragmatismo inglese, le leggi sull'immigrazione sono sistematicamente cambiate in rapporto al minore o maggiore bisogno di manodopera, ed anche in Inghilterra, con la crescente disoccupazione degli anni settanta, la legislazione in materia si è irrigidita. In verità, già negli anni sessanta i due primi *Commonwealth Immigrants Act* (1962 e 1968) contenevano in qualche modo i flussi migratori; ma l'*Immigrants Act* del 1971 ad introdurre disposizioni severe per il controllo dell'ammissione e del soggiorno, contemplando il reato d'immigrazione clandestina³⁷. Parallelamente però il governo inglese si è adoperato a dare fondamento all'integrazione fra etnie tanto differenti e tutelare le

35 S. COLLINSON, *Le migrazioni internazionali e l'Europa*, Bologna, 1993, 13 - 14

36 Consultato in www.opsi.gov.uk/revisedstatutes/acts/ukpga/1948

37 Consultato in www.britishcitizen.info/IA1971pdf

minoranze. Il *Race Relation Act* (1965) fu la prima legge contro la discriminazione nei luoghi pubblici per motivi etnici, razziali, culturali o nazionali, mentre il successivo *Race Relation Act* (1968) introduceva i nuovi reati di negato alloggio, negata erogazione di pubblici servizi agli immigrati a causa del colore della pelle, della razza o di origini etniche³⁸. Il terzo *Race Relation Act* del 1976 istituiva una Commissione per l'Uguaglianza, con compiti di vigilanza sul rispetto delle norme antidiscriminatorie.

Nonostante le buone intenzioni del legislatore, quello sull'integrazione è rimasto a lungo un vivo argomento di dibattito pubblico e pur facendo registrare un basso indice di timore verso gli immigrati, l'immigrazione suscitava reazioni ambigue da parte della comunità. Rex ha definito questa situazione come una condizione di disuguaglianza segregata, cosa ben diversa dall'integrazione³⁹. Gli anni Ottanta e Novanta hanno prodotto misure maggiormente restrittive nella regolarizzazione dei flussi d'immigrazione e nella disciplina del diritto d'asilo⁴⁰, anche se, nonostante le limitazioni poste, la politica inglese ha continuato a considerare il fenomeno migratorio come una risorsa essenziale per lo sviluppo del paese, puntando a controllare e, soprattutto, qualificare il flusso migratorio. Con il *White paper secure Borders, Safe Havens: integration with diversity in Modern Britain*⁴¹ (2002) la società inglese si è detta pronta ad accogliere immigrazioni legali, in massima parte di lavoratori specializzati⁴². Un giusto compromesso tra il rispetto dovuto alle etnie differenti provenienti dai paesi del Commonwealth e la salvaguardia dell'*english way of*

38 Consultato in www.england-legislation.hmso.gov.uk

39 J. REX, *L'atteggiamento verso gli immigrati in Gran Bretagna*, in AAVV, *Italia Europa e nuove immigrazioni*, Torino, 1990, 74.

40 In ordine sono stati varati: il *British Nationality Act* (1981), l'*Asylum and Immigration Appeals* (1993) e l'*Asylum and Immigration Act* (1996).

41 Consultato in www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/250926/cm5387.pdf

42 I. CARUSO, B. VENDITTO, *Rapporto sulle economie del Mediterraneo*, Bologna, 2009, 49.

*life*⁴³. Un compromesso che l'Inghilterra continua a perseguire ancora oggi, dove s'inaspriscono le pene per i clandestini, si limita la casistica per le richieste d'asilo, si favoriscono ingressi qualificati e qualificanti.

Eppure, anche per in Gran Bretagna non può parlarsi di piena integrazione, poiché ancora oggi nei confronti degli stranieri possono adottarsi *ex lege* trattamenti sottilmente discriminanti, come il c.d. sistema a punti, che limita la possibilità di entrata ai soli lavoratori specializzati nei settori in cui il Paese è carente e che fissa prerequisiti all'accoglienza (conoscenza della lingua, disponibilità economica degli immigrati), può essere arrogato da un datore di lavoro solo dopo aver dimostrato di aver offerto (senza esito) il posto di lavoro ai britannici. Per effetto del sistema a punti, ideato dai laburisti e affinato dai conservatori, i lavoratori qualificati come generici, sono virtualmente impossibilitati ad entrare nel paese. Il malessere sociale seguito alla crisi economica mondiale e alla difficile ripresa, condiziona la politica in direzione di scelte antieconomiche pur di sopire la tensione sociale dell'elettorato che, in fase recessiva, si vede minacciato da mano d'opera straniera qualificata. E così, con prassi antitetica alle reali necessità dell'economia di un paese che fatica a ripartire, che non riesce ad assorbire i disoccupati di lungo termine che non hanno le qualifiche per operare, ad esempio, nell'IT che serve al rilancio del Paese⁴⁴, il governo inglese apporta nuovi significativi tagli sulle quote di lavoratori qualificati immigrati ammissibili.

43 U. MELOTTI, *L'abbaglio multiculturale*, Roma, 2000, 84

44 M. NIADA, *Il dilemma dell'immigrazione in Gran Bretagna: quando troppo è troppo poco...*, in *Londra – Cosmopoli*, rubrica web del "Il Sole 24 ore", 21 novembre 2010, consultato in <http://marconiada.blog.ilsole24ore.com/2010/11/21/il-cilemma-dellimmigrazione-in-gran-bretagna-quando-troppo-e-toppo-poco/>

CAPITOLO SECONDO

La rappresentanza politica musulmana in Italia

2.1. Cooperativismo, integrazione, associazionismo civile: i diversi volti della partecipazione degli stranieri alla vita politica e sociale italiana

Storicamente l'Italia ha rappresentato nel panorama europeo un caso a se circa la modalità e l'entità dei flussi migratori di popolazione musulmana. Fino al *boom* economico, la presenza musulmana nel nostro paese è stata scarsamente incidente, seppur d'alto profilo culturale e professionale, costituita sostanzialmente da studenti universitari, personale diplomatico e manager d'impresa. Del resto l'Italia degli Anni Sessanta è un paese d'emigrazione interna, non ancora interessato da fenomeni d'immigrazione su vasta scala. Solo negli Anni Settanta s'irradiano dal fervido centro culturale di Perugia, sede dell'importante Università per stranieri, le prime associazioni musulmane allo scopo di promuovere l'associazionismo culturale e religioso dei fedeli, promuovendo la costruzione delle prime moschee e dotando di una prima forma di coesione cooperativa i vari nuclei di musulmani presenti sul territorio⁴⁵.

Per il 22° Rapporto del *Dossier Statistico Immigrazione* (2012) sono ormai 5 milioni gli stranieri regolari in Italia, un quinto dei quali provenienti da paesi africani⁴⁶; di questi 5 milioni, si professano musulmani oltre un milione di persone e si tratta perlopiù di stranieri non cittadini intenzionati ad eleggere

45 S. ALLIEVI, *Islam Italiano: viaggio nella seconda religione del paese*, Torino, 2003, 98 - 100

46 Cfr. *Dossier Statistico Immigrazione 2012*, consultato in http://www.caritas.it/home_page/tutti_i_temi/00000404_Dossier_Statistico_Immigrazione.html

l'Italia come paese di lungo o definitivo soggiorno⁴⁷. Sebbene molti di questi si dichiarino non praticanti, ciò non toglie che, per adesioni, proselitismo e strutturazione dei luoghi di culto sul territorio, l'Islam sia la seconda religione del paese (invero, costituisce la seconda religione europea)⁴⁸. Per secoli l'Islam e l'Occidente si sono, ora reciprocamente rispettati e ammirati, ora fronteggiati sanguinosamente, ma sempre percependosi come realtà autonome e autosufficienti; oggi per effetto di necessità economiche, o più generalmente per le implicazioni di quella che suole definirsi società globale, i due mondi si trovano a convivere negli stessi spazi, con conseguenze non del tutto prevedibili⁴⁹.

Più generalmente può considerarsi con Guolo che, al di là dei minoritari gruppi più radicali per i quali non si offre alcuna integrazione, in quanto emotivamente e idealmente legati all'Islam del paese d'origine, il tipo d'Islam più diffuso nel territorio italiano è quello di matrice neotradizionalista, matrice che punta alla reislamizzazione delle società ospitanti, partendo dal basso, da una riforma globale dell'individuo e sulla costruzione di spazi sociali *contro*, per marcare la separazione dall'ambiente impuro circostante⁵⁰. Ed è l'ansia per l'assenza di un territorio puro a spingere i musulmani alla costruzione di uno spazio autonomo e distinto⁵¹. Ed è questa la matrice islamica che più di altre unisce insieme la dimensione religiosa all'ideologia politica.

47 C. CORRADETTI – A. SPREAFICO, *Oltre lo scontro di civiltà: Compatibilità culturale e caso islamico*, Ivrea, 2005, 196

48 S. ALLIEVI, *Musulmani d'Italia: da ospiti a coinquilini*, in *Popoli*, novembre 2010, 40

49 S. ALLIEVI, *Islam Italiano...*, cit., X-XI

50 R. GUOLO, *Le organizzazioni islamiche in Italia e le reti transazionali di riferimento*. Relazione presentata al Convegno L'Islam in Italia. Appartenenze religiose plurali e strategie diversificate, Torino, 2-3 dicembre 2004, Consultato in <http://www.fga.it>, 1

51 *Ibidem*, 2

2.2 Rappresentanza e partecipazione politica dei musulmani in Italia: l'Unione delle comunità e organizzazioni islamiche in Italia

Attualmente sono presenti sul territorio nazionale circa 150 centri di cultura islamica o associazioni ad essa afferenti, con maggior concentrazione nel centro nord. Storicamente la prima a costituirsi è stata l'USMI nel 1971, con l'intento di federare gli studenti musulmani in Italia ma nel più grande alveolo della kuwaitiana Federazione Internazionale degli Studenti. Ideologicamente vicina ai Fratelli Musulmani, l'USMI si è sempre contraddistinta per finalità confessionali e per la difesa e promozione della cultura islamica, attraverso attività editoriali. Come detto il fine è stato quello di rafforzare la coscienza e l'identità musulmana tra gli studenti presenti in Italia.

Il mediamente più basso livello d'istruzione dei flussi di migranti dei decenni successivi e le diverse finalità che hanno indotto le persone a migrare, non più l'alta formazione, ma la fuga dalla disperazione della miseria economica o da conflitti etnico – militari, ha in parte ridotto l'influenza dell'USMI, anche se la sua esperienza è stata considerata un modello imprescindibile per ogni centro universitario importante della penisola, irradiandosi da Perugia a Bologna, Pisa, Padova etc. Si deve comunque all'impegno dell'USMI se oggi in Italia esistono circa 300 spazi riconosciuti per i musulmani, tra moschee e sale di preghiera, se quasi tutti finanziano pubblicazioni e riviste proprie, offrono corsi di lingua araba e cultura islamica, organizzano pellegrinaggi a La Mecca.

Al Centro islamico culturale d'Italia è affidata la gestione del complesso architettonico di quella che fino al settembre 2012 è stata la più grande Moschea d'Europa, ovvero, la Moschea di Roma. Il Centro Islamico costituisce un punto di riferimento per l'aggregazione dei fedeli, oltre che fornire servizi culturali e sociali connessi all'appartenenza all'Islam. Lo Stato italiano la riconosce come ente morale e il C.D.A. del centro culturale islamico è costituito dal corpo diplomatico degli stati musulmani presso il Vaticano o lo Stato italiano. Rappresenterebbe per lo Stato italiano un partner ideale, espressione del c.d. "Islam degli Stati", pronto a prendere le distanze da ogni forma di esasperato integralismo di matrice terroristica. Ma il peso incidente dell'ente è condizionato dagli equilibri di forza e antagonismo dei membri dello stesso consiglio direttivo, che non fanno altro che riproporre su scala locale, le conflittualità in essere dei paesi d'origine nello scacchiere internazionale.

La CO.RE.IS., Comunità Religiosa Islamica, con sede centrale a Milano e una decina di sedi periferiche sul territorio nazionale, dal 1993 svolge un mandato di testimonianza e di informazione sulla civiltà islamica in Occidente e, presupponendo di rappresentare gli interessi della totalità dei fedeli musulmani italiani (i convertiti di nazionalità italiana e i musulmani italiani), punta ad erigersi come interlocutore privilegiato dello stato italiano. Lo scopo del CO.RE.IS. è quello di neutralizzare le divergenze più evidenti sul piano giuridico religioso, tra Islam e cultura occidentale, al fine di sensibilizzare le parti sulla possibilità concreta di una comunione d'intenti tra fede islamica e identità italiana. In realtà, non solo la CO.RE.IS. non può dirsi essere una voce così rappresentativa nel panorama italiano, ma deve anche fare i

conti con un fronte d'opposizione interno che ne critica l'atteggiamento giudicato troppo servile e remissivo nei confronti dello Stato o della Chiesa Cattolica, a tutto danno di un'alterità culturale e religiosa di cui la stragrande maggioranza dei musulmani va fiera. Di contro la CO.RE.IS. è l'unica associazione che si sia apertamente schierata contro l'UCOII che è, secondo la critica che le muove, portatore di un'idea d'Islam destinato inevitabilmente a concretizzarsi in azione militare e non spirituale⁵².

I movimenti di coordinamento dell'Islam politico si appoggiano alle moschee che aderiscono all'UCOII, Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche italiane, "una associazione di associazioni"⁵³, nata nel 1990 ad Ancona per garantire il più ampio sostegno alla popolazione musulmana in ed'Italia. In un certo senso può considerarsi una filiazione dell'USMI, ma tanto più dinamica, moderna e strutturata da essersene emancipata, fornendo anche un importante gamma di servizi tecnico legali in merito ai provvedimenti di regolarizzazione degli immigrati; importante è anche il ruolo che l'UCOII intende rivestire nei confronti dello Stato, sia a livello centrale che nei rapporti degli enti locali e più in generale con le agenzie di socializzazione nella società civile. Nella più alta tradizione dell'USMI, sua antesignana, l'UCOII ha patrocinato un importante lavoro di esegesi coranica per il pubblico italiano, con una tiratura di oltre 50 mila copie per quattro edizioni successive. Attraverso corsi d'educazione civica e tradizioni locali, l'ente punta all'integrazione della popolazione musulmana nel contesto italiano, pur avendo come scopo principale la definizione di una coesa e compatta comunità islamica italiana che possa vivere pienamente la propria diversità culturale e religiosa senza condizionamenti esterni di natura politica o ideologica. L'UCOII non punta cioè all'integrazione culturale e individuale dei credenti musulmani, in quanto il singolo finirebbe inevitabilmente per occidentalizzarsi, quanto ad una sola integrazione economica e sociale, difendendo il valore di una certa separatezza degli spazi, in quella che Dassetto considera un'integrazione esternalizzata⁵⁴ e che resta comunque una dinamica problematica, dal momento che, nel rispetto delle reciproche differenze, la comunità islamica dovrebbe anche comprendere che in nessun modo l'Occidente intende mettere in discussione l'appartenenza soggettiva all'Islam, pur nella necessità di mediare le azioni nello spazio d'agire pubblico⁵⁵.

52 *Ibidem*, 7

53 S. ALLIEVI - F. DASSETTO, *Il ritorno dell'Islam. I musulmani in Italia*, Roma, 1993, 180

54 S. ALLIEVI - F. DASSETTO, *Il ritorno...*, cit., 145

2.3. Il ruolo dei Fratelli Musulmani e la loro influenza all'interno dell'associazionismo islamico nelle diverse città italiane

Dietro l'etichetta "Fratellanza musulmana" si nasconde un universo eterogeneo e complesso di esperienze politiche, socio economiche e religiose insieme, dal momento che l'idea di fondo che la anima è la convinzione che l'islam sia una fede completa, potenzialmente in grado di disciplinare l'ambito privato e pubblico sociale di ciascun individuo⁵⁶. In questa prospettiva, sebbene la deriva fondamentalista sia sempre in agguato, gli intenti dichiarati sono quelli di rispettare e assecondare i principi della democrazia. Il movimento nato in Egitto, sul finire degli anni venti del Novecento, ha conquistato rapidamente Nord Africa e Medio Oriente per poi penetrare anche in Europa, o comunque ovunque ci fossero considerevoli insediamenti di popolazione musulmana, ispirandone a vario titolo, le libere associazioni e comunità. Del resto, nelle intenzioni dello stesso fondatore, Hasan al Banna, la Fratellanza non avrebbe mai dovuto sclerotizzarsi per l'effetto proprio di un radicamento su un territorio d'azione specifico e solo così impegnarsi per il raggiungimento della compiuta democrazia islamica; l'Islam, in quanto religione universale, è in grado d'abbracciare *"tutti gli aspetti della vita, per ogni popolo e comunità, in ogni epoca e periodo storico. L'islam è così completo e vasto da non poter esser esposto alla frammentarietà di questa vita, specialmente alle semplici contingenze mondane"*⁵⁷. Ed è proprio questa dichiarazione d'intenti che rende il movimento pericoloso nelle valutazioni

55 F. DASSETTO, *L'Islam in Europa*, Torino, 1994, 127

56 *"I Fratelli Musulmani si sono definiti come un'organizzazione che è più di un partito politico e più di un'associazione*

reformista e caritatevole: sono piuttosto un'organizzazione spirituale mondiale, i cui punti qualificanti sono la da'wa (annuncio dell'islam, «missione»), un metodo di azione che aderisce alla sunna, l'importanza della purezza dell'anima; inoltre sono un'associazione politica, sportiva, un'organizzazione culturale e educativa, un'impresa economica e sono detentori e proponenti di un preciso modello sociale". Cfr. A. PATINI, *L'Islam politico, i Fratelli Musulmani e le sfide della modernità*, in *Dossier Mondo Islamico 2: I Fratelli Musulmani e il dibattito sull'Islam politico*, Torino, 1996, 3

degli stessi stati arabi, per l'implicita potenzialità sovversiva dell'ordine costituito che il movimento non nasconde e che il dilagare delle recenti rivolte nei paesi del Medio Oriente ha confermato. Da qui una certa diffidenza, sia in Egitto dove il recente golpe dei generali nel 2013 ne ha sancito la messa al bando quale organizzazione terroristica, sia all'estero, dove si è detto abbia idealmente ispirato numerose associazioni.

Eppure per Ahmed Abdel Aziz, ex leader della Gioventù musulmana italiana, la Fratellanza musulmana in Italia non esisterebbe neanche, come non ne sarebbero presenti nemmeno adepti isolati, in quanto risulterebbe insensato il tentativo di riproporre *sic et simpliciter* in Italia l'esperienza politica di un movimento intimamente legato alla realtà egiziana. E, seppure la stampa e accreditati islamisti vi accostano l'UCOII, l'Alleanza islamica d'Italia, la Gioventù musulmana italiana, Aziz non riscontra per queste associazioni una diretta filiazione, organica o gerarchica, quanto una declinazione autonoma, in quanto rispondente a diversa realtà, di una comune matrice ideologica⁵⁸.

È quantomeno singolare che un movimento che si professa rispettoso dei valori del confronto democratico sia considerato una fucina di terroristi. In effetti la Fratellanza, assumendo come proprio un principio di fondo teocratico, con la politica al servizio di una visione islamica della società, e rimandando ad un orizzonte di valori che l'Occidente, con l'affermazione della laicità dello stato, si è lasciato da tempo alle spalle, si presenta agli occhi dell'Occidente come un partner scomodo, ma che non può essere ignorato. Il progetto politico, e religioso insieme, della Fratellanza, in sé non può dirsi aprioristicamente estremistico, né terroristico, anche se, Campanini mette in guardia dalle implicazioni che sul piano dei diritti umani, si pensi soprattutto alle ricadute sul diritto all'emancipazione femminile, avrebbe l'affermazione di un modello di società islamizzata⁵⁹. Sul piano statistico risulta poi difficile poter quantificare in che misura la

57 Hasan al Banna, *Messaggio al quinto Congresso dei Fratelli Musulmani*, in *Dossier Mondo Islamico 2...*, cit., 17

58 E. CASALE, *Fratelli (musulmani) d'Italia*, in *Popoli*, giugno – luglio 2014, 20

59 M. CAMPANINI, *Islam e politica*, Bologna, 2003, 215

Fratellanza abbia attecchito nel seno delle comunità musulmane italiane, proprio per la condanna ad organizzazione terroristica che la contraddistingue: dissimularne l'adesione, per singoli o intere comunità, può dirsi una scelta di facciata. E la capacità di dissimulare se stessa e le proprie reali finalità, costituirebbe anche l'elemento di maggior pericolo della Fratellanza, capace di mascherare tendenze radicali e terroristiche dietro una presentabilità democratica di facciata⁶⁰. Questo è in sintesi il *teorema Allam*, da Magdi Cristiano Allam, noto giornalista e politologo musulmano convertitosi al Cristianesimo, che da anni mette in guardia le democrazie occidentali sulla presunta vera anima della Fratellanza⁶¹. Un dato che comunque parrebbe incontrovertibile è l'effettivo allargamento dei consensi a favore del movimento che, proprio per l'effetto domino successivo alla c.d. primavera araba, si starebbe producendo anche in Italia. A riferirlo è un'interessante inchiesta apparsa sulle pagine del quotidiano "La Repubblica" nel gennaio del 2013 in cui, in sintesi, si puntualizzano le strategie operative, per così dire di *marketing*, della

60 S. ALLEVI – B. MARECHAL, *I Fratelli Musulmani in Europa. L'influenza e il peso di una minoranza attiva*, in M. CAMPANINI – K. MERZRAN (A cura di), *I Fratelli Musulmani nel mondo contemporaneo*, Torino, 2010, 198

61 Vale la pena riportare alcuni passi di un articolo di M. C. Allam apparso sulle pagine de "Il Giornale" nel 2013 che ben sintetizza l'opinione che l'intellettuale ha del movimento della Fratellanza e dei rischi connessi ad un'eccessiva apertura di credito nei confronti dello stesso da parte dell'Occidente:

"Chiedo che in Italia, in Europa e nel mondo libero vengano dichiarati fuorilegge i Fratelli Musulmani. Chiedo che si blocchi ovunque la costruzione di nuove moschee e si accerti che le esistenti non siano di fatto covi di sovversione e terrorismo. [...] Lo chiedo sulla base di ciò che sta accadendo in Egitto, ma anche in Siria, in Libano, in Iraq, in Libia e in Tunisia. Che dimostra senza ombra di dubbio che i Fratelli Musulmani non sono un partito democratico bensì un movimento totalitario, paragonabile al nazismo e al comunismo. [...] L'Occidente prenda atto che ha commesso un errore storico stipulando un accordo nel 2005 con i Fratelli Musulmani, chiedendo la collaborazione nella lotta contro Al Qaeda in cambio della legittimazione. Prendiamo tutti atto che la cosiddetta Primavera araba è la più colossale menzogna mediatica del Terzo millennio, frutto di una scellerata strategia che facendo leva sulla rivolta di popolazioni che patiscono la povertà, ha consentito ai Fratelli Musulmani di strumentalizzare le elezioni. Temo purtroppo che ancor più dei terroristi islamici il nostro peggior nemico siamo noi stessi. Come interpretare il silenzio assordante del Papa? Come non prendere atto della presa di posizione degli Stati Uniti e dell'Unione Europea che solo ora criticano l'Esercito mentre approvarono nel 2011 il suo intervento per scalzare dal potere Mubarak? Come non rabbrivire in mezzo al coro mediatico che in Occidente è schierato dalla parte dei Fratelli Musulmani identificandoli con la democrazia e dimenticando che anche Hitler, Mussolini e Khomeini arrivarono al potere tramite libere elezioni?"

Cfr. M. C. ALLAM, *Mettiamo fuori legge in Italia i Fratelli Musulmani*, in "Il Giornale", 19/08/2013

Fratellanza che punta alla conquista dell'oltre milione e mezzo di musulmani in Italia attraverso cospicui sostegni economici alle imprese degli immigrati in Italia, ai vari centri islamici di culto e promozione culturale, messa in atto di politiche di *welfare* come assistenza sanitaria e scolarizzazione⁶². Né questa deve considerarsi una novità, in quanto prassi perfettamente in linea con il metodo teorizzato da al Banna, per il quale la prospettiva immediata non è la gestione del potere, ma la promozione di una società imbevuta di valori islamici, da cui però non potrà che scaturire lo stato islamico⁶³.

2.4. Il problema della rappresentanza politica in Italia

Una delle principali *mission* dell'UCOII è da sempre l'impegno alla redazione, divulgazione e approvazione di un Protocollo d'Intesa con lo Stato italiano per il reciproco riconoscimento. Il ricorso all'Intesa, sotto il profilo giuridico, non costituisce un elemento di novità assoluta, in quanto strada già battuta per la regolamentazione dei rapporti con la comunità ebraica e idealmente affiliata ai Patti del Laterano che disciplinano dal 1929 i rapporti fra Stato italiano e Chiesa cattolica. Sotto il profilo gerarchico le *Intese* sono fonti sussidiarie del diritto, a cui si ricorre nel momento in cui è necessario rispondere giuridicamente, nelle più varie sfumature, alle esigenze proprie di una particolare confessione religiosa, ove una semplice legge ordinaria non sarebbe bastata, andando a disciplinare, ad esempio, l'edilizia sacra, le scuole religiose, le forme d'assistenza spirituale⁶⁴.

62 V. POLCHI, *Fede & Finanza: i Fratelli Musulmani crescono tra moschee e aziende – Inchieste*, in "La Repubblica", 24/01/2013

63 A. PATINI, *L'Islam politico, i Fratelli Musulmani...*, cit., 2

64 I. ZILLIO – GRANDI, (A cura di), *Il dialogo delle leggi: Ordinamento italiano e tradizione culturale islamica*, Venezia, 2006, 48

La proposta dell'UCOII ha sollevato un problema, certo non più rinviabile, dovuto alla necessità di una regolamentazione giuridica delle comunità islamiche ed iniziato ad alimentare un confronto istituzionale e confessionale tra le parti, non privo di ostacoli e chiusure ostracistiche⁶⁵. Per l'art. 8, c. 2 Cost., le confessioni religiose non cattoliche hanno diritto ad organizzarsi secondo i propri statuti sempre che non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano; in forza di questo principio, lo Stato italiano, da un lato riconosce le confessioni religiose come organismi di diritto primario (autonomi ed indipendenti), dall'altro pone dei rigidi paletti all'esercizio del diritto delle stesse, in quanto, in nessun caso, norme di autoregolamentazione dovrebbero entrare in conflitto con le leggi dello stato. In altri termini, l'Islam d'Italia, per vedersi riconosciuto sotto il profilo giuridico istituzionale, dovrebbe dotarsi di uno statuto che rispettasse l'inviolabilità dei diritti fondamentali della persona umana; un tema scottante per l'Islam più integralista, quando ci si rapporta ai diritti delle donne, o alla libera espressione sessuale. La questione degli omosessuali, è solo uno dei punti su cui l'Islam è in contraddizione con la carta universale dei diritti umani, prassi non infrequente quando l'etica religiosa intende fondersi con il diritto⁶⁶.

Un altro aspetto problematico è dovuto al fatto che l'UCOII, per quanto controparte importante e rappresentativa, non è certo l'unica associazione islamica italiana e non tutte le associazioni musulmane le riconoscono un ruolo di *leadership*; basti pensare che alla proposta d'Intesa formulata nel 1992 dall'UCOII, sono seguite autonome proposte dal Centro Culturale Islamico d'Italia (1993), dall'Associazione dei Musulmani Italiani (1994), quindi quella del COREIS (1996)⁶⁷; ogni bozza rappresenta una peculiare interpretazione dell'Islam, pur avendo la

65 R. GUOLO, *La rappresentanza dell'Islam italiano e la questione delle intese*, in S. FERRARI (A cura di), *Musulmani d'Italia. La condizione giuridica delle comunità islamiche*, Bologna, 2000, 68

66 A. SPREAFICO – A. COPPI, *La rappresentanza dei musulmani in Italia*, Roma, 2006, 142

67 A. CILARDO, *Musulmani in Italia: La condizione giuridica delle comunità islamiche a cura di Silvio Ferrari: Articolo di recensione*, in *Journal of Arabic and Islamic Studies*, n. 3, 2000, 114-115

pretesa di parlare a nome di tutti i musulmani italiani, dal che può desumersi che è la stessa frammentazione della religione islamica sul territorio italiano ad imbrigliare lo Stato che non ha ulteriori strumenti legali per collaborarvi ufficialmente⁶⁸. Oltretutto, seppure lo Stato annoveri tra i suoi obiettivi la nascita di un Islam nazionale ai fini negoziali, chiedendo agli stessi musulmani sul territorio italiano di risolvere autonomamente i problemi di rappresentatività e gli antagonismi interni, è proprio l'orgoglio d'appartenenza, presente in ogni gruppo, alla più vasta comunità islamica mondiale (idea certamente condizionata dalla predicazione dei Fratelli Musulmani) a rendere problematico qualsiasi tentativo di riduzione a fenomeno nazionale, culturalmente, politicamente e socialmente disciplinato, l'Islam italiano⁶⁹.

Ai fini di un corretto inquadramento della problematica, Cilardo considera come si renda necessaria una prospettiva d'analisi comparata, per la valutazione della *bontà* di una bozza, piuttosto che di un'altra; se religione e diritto nell'Islam sono così indissolubili, bisogna rilevare gli elementi di diritto islamico in esse presenti e analizzarne la compatibilità con il nostro sistema giuridico⁷⁰. Un caso su tutti, di sicuro uno dei più problematici, è il capitolo matrimoniale. Infatti, il contratto di matrimonio islamico include tra i soggetti, non solo i futuri sposi, ma anche il parente maschio più prossimo della sposa, che ne integra la volontà a contrarre, quindi la sostanzia, come una sorta di curatore matrimoniale. Il ruolo subalterno femminile è sancito di diritto, ribadendo la supremazia dell'uomo nella famiglia, di cui ne è capo e a cui solo tocca la tutela legale dei figli; questo per non parlare poi della pratica del ripudio o della poligamia. Siamo

68 F. ALICINO, *The Universal Constitutionalism in an Age of Religious Diversity. Western Secularism Tested by "New" Cultural Conflicts*, in F. ALICINO – F. BOTTI (A cura di) *I diritti culturali – religiosi dall'Africa all'Europa*, Torino, 2012, 302

69 R. GUOLO, *La rappresentanza...*, cit., 82

70 A. CILARDO, *Il diritto islamico e il sistema giuridico italiano. Le bozze di intesa tra la Repubblica Italiana e le Associazioni islamiche italiane*, Napoli, 2002, 25

evidentemente in un ambito, la cui pratica, contrasta con i principi fondamentali della Costituzione⁷¹. Oltretutto, pur ammettendo la possibilità d'introdurre misure legislative *ad hoc* per disciplinare specifiche richieste islamiche, sempre che non siano conflittuali coll'ordinamento giuridico, si potrebbe correre il rischio di determinare un corto circuito di reciprocità giuridica. In altri termini, uno Stato laico dovrebbe subordinare la disciplina dei rapporti con i membri di una confessione religiosa, in virtù della confessione stessa, indipendentemente dall'essere o meno cittadini italiani⁷².

71 *Ibidem*, 260

72 S. FERRARI (A cura di), *Musulmani d'Italia. La condizione giuridica delle comunità islamiche*, Bologna, 2000, 10